




PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI



Prot. n. 23953/03
Risp. a nota n. _____ del _____
Resp. procedimento: dott. A. Pavanato
Resp. istruttoria: p.i. G. Fiorese

Venezia, li 15 APR 2003

Oggetto: Ditta POLIMERI EUROPA S.p.A.
Comune di VENEZIA - Via della Chimica 5 - Porto Marghera
Variazione della ragione sociale dei decreti n° 35724 del 12.08.1998 rilasciato ai sensi del D.P.R. 203/88 - art.12 e n° 5787 del 2.02.2000 rilasciato ai sensi del D.P.R. 203/88 - art.15

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto che:

con decreto prot. n° 35724 del 12.08.1998 la ditta ENICHEM S.p.A, con sede legale in Milano - Piazza della Repubblica n° 16 e stabilimento in Porto Marghera, via della Chimica n° 5 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 dell'impianto all'indirizzo citato in oggetto;

con decreto prot. n° 5787 del 2.02.2000 la ditta ENICHEM S.p.A, con sede legale in Milano - Piazza della Repubblica n° 16 e stabilimento in Porto Marghera, via della Chimica n° 5 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, per la combustione degli sfiati provenienti da diversi serbatoi al camino n° 3 del reparto di produzione idrocarburi olefinici (impianti denominati CR1/3 - CR20/23), già autorizzati con decreto n° 35724 del 12.08.1998 alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88;

con prot. n° 5084 del 24.01.2002 e successiva integrazione prot. n° 23376 del 24.03.2003 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta della società POLIMERI EUROPA S.r.l., con la quale comunica che con atto a rogito del notaio Ciro De Vincenzo di Milano, Rep. N. 100.430/8.937 del 1.01.2002, la società ENICHEM S.p.A. ha conferito alla società POLIMERI EUROPA S.r.l., con sede legale in Brindisi, via E. Fermi n. 4 e sede secondaria in Milano, Piazza della Repubblica n. 16, il ramo d'azienda "Attività Chimiche Strategiche" e contestualmente chiede la variazione della ragione sociale dei succitati decreti autorizzativi;

con prot. n° 28741 del 23.04.2002 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la nota della società POLIMERI EUROPA S.r.l. con cui comunica che, con atto a rogito del notaio Ciro De Vincenzo di Milano, Rep. N. 100973/9048 del 14.03.2002, la società ha deliberato la modificazione della propria ragione sociale da società a responsabilità limitata (S.r.l.) a società per azioni (S.p.A.);

la Legge Regionale 16.4.1985, n° 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15;


sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

DECRETA

- Art. 1 - Le autorizzazioni prot. n° 35724 del 12.08.1998 e prot. n° 5787 del 2.02.2000, rilasciate alla ditta ENICHEM S.p.A., via della Chimica n. 5 a Porto Marghera (VE) sono trasferite, per conferimento del ramo d'azienda, alla ditta POLIMERI EUROPA S.p.A., con sede legale in Brindisi, via E. Fermi n. 4 e sede secondaria in Milano, Piazza della Repubblica n. 16.
- Art. 2 - Rimangono invariate le prescrizioni e le indicazioni contenute nei citati decreti n° 35724 del 12.08.1998 e n° 5787 del 2.02.2000, che mantengono la propria validità.
- Art. 3 - Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- Art. 4 - Il presente decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- Art. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
- Art. 6 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il Dirigente del Settore
- dott. A. PAVANATO -



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

18 APR. 2003

CONSEGNATO IL _____



PROVINCIA DI VENEZIA


SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE
SERVIZIO ECOLOGIA

Prot. n. 35724 All. n. _____

Venezia, li 12 AGO. 1998

Risp. a nota n. _____ del _____

Oggetto: Ditta ENICHEM S.p.A. - Impianti CR1/3 - CR20/23
Comune di VENEZIA - Via della Chimica, 5 - Porto Marghera
Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 12.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Visto che:

è stata acquisita agli atti della Regione Veneto la richiesta di autorizzazione DIR/AUT-LF/ap- n° 225/89 del 29.6.1989, presentata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, dalla ditta MONTEDIPE S.r.l., con sede legale in Milano - Foro Buonaparte n° 31, per la prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1 Luglio 1988 provenienti dal reparto di produzione idrocarburi olefinici (impianti denominati CR1/3 - CR20/23), all'indirizzo citato in oggetto;

a seguito di passaggi societari la titolarità degli impianti è ora della ditta ENICHEM S.p.A. con sede legale in Milano - Piazza della Repubblica n° 16 e stabilimento in Porto Marghera - Via della Chimica n° 5;

con prot. n° 1485 del 13.1.1998 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la documentazione tecnica integrativa presentata dalla ditta in oggetto;

i camini elencati nell'allegata Tabella 1, che fa parte integrante del presente provvedimento, non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88, in quanto sono a servizio di impianti esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso D.P.R., ai sensi del DPCM 21.07.1989, ovvero di attività esenti dall'obbligo di autorizzazione in quanto classificate ad inquinamento poco significativo, ai sensi del D.P.R. 25.07.91;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto che viene allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante;

la Legge Regionale 16.4.1985, n° 33 attribuisce alle Provincie le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

nella seduta del 10.6.1998 la C.T.P.A. ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole a quanto richiesto;

si è ritenuto di fare proprio il parere di cui sopra, che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante;

DECRETA

Art. 1 - La ditta ENICHEM S.p.A. con sede legale in Milano - Piazza della Repubblica n° 16, è autorizzata alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dallo stabilimento citato in oggetto, come da documentazione tecnica allegata all'istanza ed eventuali integrazioni.

Art. 2 - L'impianto autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni dovranno essere inferiori a quelle elencate nelle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali di cui al Decreto 12.7.1990 del Ministro dell'Ambiente. In particolare, per gli inquinanti elencati nell'allegata Tabella 2, dovranno essere rispettati i limiti di flusso di massa ivi previsti;
- b) entro il termine di 180 giorni dalla data del presente provvedimento dovranno essere installati adeguati sistemi di monitoraggio in continuo delle concentrazioni di NO_x e CO sulle emissioni provenienti dai camini n° 1 e n° 2 che siano dotati di sistemi di registrazione dei dati. Le modalità tecniche dell'intero sistema saranno concordate con i tecnici di questa Provincia;
- c) entro il termine di 90 giorni dalla data del presente provvedimento, dovrà essere presentato a questa Amministrazione un progetto che preveda la combustione degli sfati provenienti da diversi serbatoi, ora direttamente scaricati al camino n° 3;
- d) per ogni singolo punto di emissione dovranno essere eseguite, con frequenza semestrale, da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n° 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni, analisi di controllo delle concentrazioni degli inquinanti emessi.

Art. 3 - I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nell'all. 4 del D.M. 12.7.1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione".

Art. 4 - Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti;

Art. 5 - Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.

Art. 6 - Il presente decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

Art. 7 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.

Art. 8 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE
SERVIZIO ECOLOGIA
Consegnato il 31.08.1988


Il Dirigente del Servizio Ecologia
- dott. A. PAVANATO -

PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

SERVIZIO ECOLOGIA

- Aria -



RELAZIONE ISTRUTTORIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. A. PAVANATO
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: ING. S. AVEZZÙ
TECNICO ISTRUTTORE: P.I. G. FIORESE

OGGETTO:

Ditta ENICHEM S.p.A. - Reparti CR 1/3 - CR 20/23
Comune di VENEZIA - Via della Chimica, 5
Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 12

Parere del Comune: *richiesto in data* con prot. n°
espresso in data con prot. n°

Eventuali osservazioni:

Cronologia delle comunicazioni

in data 29.6.1989 è stata inoltrata alla Regione Veneto istanza di autorizzazione al proseguimento delle emissioni dall'allora intestataria Montedipe s.r.l.

in data 21.6.1988 è stato rilasciato per l'impianto CR 20/23 parere favorevole C.T.R.A. n° 316;

in data 14.1.91, prot. n° 2692 veniva comunicato alla Regione Veneto la messa in esercizio dell'impianto CR 20/23;

con prot. n° 1485 del 13.1.1998 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 203/88, della ditta ENICHEM S.p.A. con sede legale in Milano - Piazza della Repubblica n° 16, per l'autorizzazione definitiva alle emissioni degli impianti CR1/3 e CR20/23;

- verbale di sopralluogo in data 20.5.1998;

segnalazione alla Procura della Repubblica per difformità tra i dati presentati nell'89 e quelli del '97.

Premessa

I reparti CR 1/3 e 20/23 sono ubicati all'interno dello stabilimento Enichem S.p.A.



Descrizione del ciclo di lavorazione

Impianto CR1/3

L'impianto di cracking, partendo da un semi distillato del petrolio grezzo (virgin nafta) mediante un processo di cracking termico, permette di ottenere una serie di idrocarburi olefinici. La virgin nafta di carica viene sottoposta a cracking in 12 dei 14 forni esistenti (2 di scorta o in manutenzione) a temperature variabili tra $760 \div 840$ °C. in funzione del tipo di virgin nafta utilizzata. Dagli effluenti dei forni, dopo raffreddamento, vengono separati i componenti più pesanti (residuo e benzina di cracking) mentre i componenti più leggeri (in fase gas) sono sottoposti a compressione e lavaggio caustico per togliere i composti solforati acidi; vengono poi essiccati su dei letti fissi di zeoliti e quindi separati per singoli componenti mediante condensazione a bassa temperatura e successiva distillazione.

Impianto CR20/23

Le materie prime utilizzate sono: *Benzina di cracking (BK) - Miscela di idrocarburi di varia provenienza*

I prodotti finiti sono: Benzolo - Toluolo - Diciclopentadiene (DCPD).

Sezione distillazione (CR20). Sono in esercizio 2 colonne di distillazione C2001 e C2002 che separano la benzina di cracking nei vari campi.

Sezione idrogenazione (CR21). I prodotti di testa del distillatore vengono idrogenati per eliminare gli idrocarburi insaturi e i composti solforati. L'operazione avviene in due reattori in serie dove nel primo si effettua una idrogenazione catalitica selettiva in fase liquida e nel secondo una in fase gassosa. Per eseguire correttamente la seconda fase è necessario preriscaldare i prodotti prima dell'ingresso nel reattore. Ciò viene effettuato tramite un forno dotato di un bruciatore alimentato a gas autoprodotta dall'impianto CR 1/3; i prodotti scaricati all'atmosfera costituiscono l'emissione 534. L'idrogeno non reagito viene riciclato mediante compressore; l'eventuali perdite sono convogliate all'atmosfera al punto di emissione 938. La fase liquida viene trattata in una colonna per eliminare l'idrogeno residuo e inviato alla sezione di estrazione.

Sezione estrazione (CR 22). La separazione di benzolo e toluolo dagli altri composti viene eseguita mediante una doppia estrazione; come solventi si usano il dimetilsolfossido ed una miscela di paraffine leggera.

Sezione produzione diciclopentadiene (CR 23). La 1^a dimerizzazione è costituita da 3 reattori in serie nei quali avviene l'unione binaria (dimerizzazione) delle molecole di ciclopentadiene provenienti dalla distillazione (CR 20). La 2^a dimerizzazione è costituita dal reattore di cracking del diciclopentadiene a basso/medio titolo. Il forno per il riscaldamento dell'olio diatermico utilizzato come fonte di calore nel reattore di cracking genera l'emissione 535.

Tab. I

Camino (nr.)	Provenienza effluente	Abbattimento	Portata Nm ³ /h	Sostanze emesse			Limiti di legge	
					Kg/h	mg/Nm ³	gr/h	mg/Nm ³
1	Reparto CR1/3 Forni cracking	no	300.000	SO ₂	-	10		
				NO ₂	-	350		
				CO	-	250		
2	Reparto CR1/3 Forni cracking	no	290.000	SO ₂	-	10		
				NO ₂	-	350		
				CO	-	250		
3	Reparto CR1/3 Caldaia vapore	no	40.000	SO ₂	-	10		
				NO ₂	-	35		
				CO	-	250		
				benzene	-	0,6		
				1,3 butadiene	-	0,6		
				toluene	-	70		
metanoio	-	45						
722	Reparto CR1/3 Decoking dei forni cracking	si ciclone sep.re	25.000	SO ₂	-	500		
				CO	-	1000		
				polveri	-	50		
584	Reparto CR20/23 2^ idrogenazione	no	2.000	SO ₂	-	180		
				NO ₂	-	350		
				CO	-	250		
585	Reparto CR20/23 2^ dimerizzazione	no	9.000	NO ₂	-	350		
				CO	-	250		

Considerazioni istruttorie

Dalle note integrative ricevute a seguito del sopralluogo effettuato in data 20 maggio '98 si rileva che la quantità di metano SNAM combusta nel 1997 è stata di 4.530 Ton.. Assunto un contenuto di zolfo di 20 ppm ne consegue che l'SO₂ scaricata è stata di 180 Kg.

Si ritiene di prescrivere:

- a) Entro il termine di 90 giorni dalla data del presente provvedimento deve essere presentato un progetto che preveda la combustione degli sfiati provenienti da diversi serbatoi, ora direttamente scaricati al camino 3;
- b) Entro il termine di 180 giorni dalla data del presente provvedimento dovranno essere installati adeguati sistemi di monitoraggio in continuo delle concentrazioni di NOx e CO sulle emissioni provenienti dai camini 1 e 2 che siano dotati di sistemi di registrazione dei dati;
- c) per ogni singolo punto di emissione dovranno essere eseguite, con frequenza semestrale, da parte di un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 54 della l.r. n° 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni, analisi di controllo delle concentrazioni degli inquinanti emessi:

Tabella 1
Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione


Sigla camino	Reparto	Note
5	CR 1/3	Torze di sicurezza
6	" "	Torze di sicurezza
931/1+4	CR 20/23	Emissioni provenienti da strumentazione analitica (gas cromatografi)
1075/1+15	" "	Emissione da apparecchiature durante i transitori di avvio e fermata
928	" "	Sfiato serbatoio
929	" "	Sfiato serbatoio
930	" "	Sfiato serbatoio
938	" "	Sfiato emergenza tenute compressore di riciclo idrogeno
939	" "	Sfiato emergenza eiettori colonna di concentrazione DMSO


Tabella 2


Punti di emissione autorizzati

Reparto	Sigla camino	Altezza (m)	Area (m ²)	Inquinante	Flusso di massa (gr/h)
CR 1/3	1	120	19,635	NO _x	105.000
				CO	75.000
" "	2	120	19,635	NO _x	101.500
				CO	72.500
" "	3	80	12,566	NO _x	14.000
				CO	10.000
" "	722	80	12,566	NO _x	25.000
				CO	1.250
CR 20/23	584	33	0,283	NO _x	700
				CO	500
" "	585	33	0,785	NO _x	3.150
				CO	500

Marghera, 10.6.98


Il responsabile del procedimento


Il tecnico istruttore


Il responsabile dell'istruttoria

VERBALE COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE

Seduta del 10.6.1998

Ditta ENICHEM S.p.A. - Reparti CR 1/3 - CR 20/23
Comune di VENEZIA - Via della Chimica, 5
Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 12



RELATORE: AVEZZU'

PROPOSTA DI PARERE:

- Entro il termine di 90 giorni dalla data del presente provvedimento deve essere presentato un progetto che preveda la combustione degli sfiati provenienti da diversi serbatoi, ora direttamente scaricati al camino 3;
- Entro il termine di 180 giorni dalla data del presente provvedimento dovranno essere installati adeguati sistemi di monitoraggio in continuo delle concentrazioni di NOx e CO sulle emissioni provenienti dai camini 1 e 2 che siano dotati di sistemi di registrazione dei dati;
- per ogni singolo punto di emissione dovranno essere eseguite, con frequenza semestrale, da parte di un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 54 della Lr. n° 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni, analisi di controllo delle concentrazioni degli inquinanti emessi:

DISCUSSIONE:

PARERE: FAVOREVOLE

MOTIVAZIONI:

ULTERIORI PRESCRIZIONI O MODIFICHE:

VOTO: UNANIME

CONTRARI

ASTENUTI

NOTE:

Il Segretario della C.T.P.A.


Il Presidente della C.T.P.A.





PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI



Prot. n. 5787 All. n. _____
Risp. a nota n. _____ del _____
Responsabile del proc. ing. S. Avanzo
Responsabile dell'ist. p.i. G. Fiorese

Venezia, li - 2 FEB. 2009

Oggetto: Ditta ENICHEM S.p.A. - Impianti CR1/3 - CR20/23
Comune di VENEZIA - Via della Chimica n° 5
Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 15 - Revoca decreto n° 4324 del 25.01.2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto che:

con prot. n° 55123 del 11.12.1998 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la documentazione tecnica, presentata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, della ditta ENICHEM S.p.A, con sede legale in Milano - Piazza della Repubblica n° 16 e stabilimento in Porto Marghera, via della Chimica n° 5, per la combustione degli sfati provenienti da diversi serbatoi al camino n° 3 del reparto di produzione idrocarburi olefinici (impianti denominati CR1/3 - CR20/23), già autorizzati con decreto n° 35724 del 12.08.1998 alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88;

con prot. n° 40445 del 30.08.1998 è stata acquisita agli atti una variante alla documentazione tecnica presentata per la combustione degli sfati provenienti da taluni serbatoi al camino n° 3 del reparto di produzione idrocarburi olefinici;

è stata acquisita agli atti idonea documentazione tecnica relativa agli interventi richiesti;

il Comune di Venezia, in data 14.06.1999, ha espresso, come previsto dall'art. 7 del D.P.R. 203/88, parere favorevole a quanto richiesto ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.R. 203/88;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto,

la Legge Regionale 16.4.1985, n° 33 attribuisce alle Provincie le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

nella seduta del 18.10.1999 la C.T.P.A. ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole a quanto richiesto con prescrizioni;

si è ritenuto di fare proprio il parere di cui sopra;

sono stati accertati errori di trascrizione nel decreto n° 4324 del 25.01.2000 di autorizzazione alle emissioni rilasciato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88:

DECRETA

Art. La ditta ENICHEM S.p.A., con sede legale in Milano - Piazza della Repubblica n° 16, è autorizzata alla realizzazione dell'impianto citato in premessa come da progetto allegato all'istanza.

Art. 2 - Il decreto n° 4324 del 25.01.2000 di autorizzazione alle emissioni rilasciato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88 è revocato e sostituito dal presente provvedimento.

Art. 3 - L'impianto autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni dovranno essere inferiori a quelle elencate nelle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali di cui al Decreto 12.7.1990 del Ministro dell'Ambiente. In particolare, per gli inquinanti elencati nell'allegata Tabella 2, dovranno essere rispettati i limiti di flusso di massa ivi previsti;
- b) per ogni singolo punto di emissione dovranno essere eseguite, con frequenza semestrale, da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n° 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni, analisi di controllo delle concentrazioni degli inquinanti emessi. Con la stessa frequenza dovrà inoltre essere effettuata analisi di controllo mirata alla caratterizzazione del particolato in uscita dalla caldaia vapore;
- c) dovranno essere installati, entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, dispositivi acustico-visivi atti a segnalare condizioni di emergenza per azionamento della valvola VBC1.

Art. 4 - Le tabelle 1 e 2 del decreto di autorizzazione alle emissioni n° 35724 del 12.08.1998 sono sostituite dalle tabelle 1 e 2 allegate al presente provvedimento, che ne formano parte integrante.

Art. 5 - Contestualmente alla comunicazione della messa in esercizio dell'impianto, prevista dall'art. 8 del D.P.R. 203/88, dovrà essere inviata a questa Amministrazione, una dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi la corretta esecuzione delle opere secondo quanto previsto dal progetto e dalle eventuali prescrizioni e, successivamente, copia dei certificati di analisi alle emissioni eseguite da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n° 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.

Art. 6 - I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nell'all. 4 del D.M. 12.7.1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione".

Art. 7 - Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti.

Art. 8 - Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.

- Art. 9 - Il presente decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- Art. 10 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
- Art. - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il Dirigente del Settore
- dott. A. PAMANATO




Tabella 1
Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione

Sigla camino	Reparto	Note
5	CR 1/3	Torze di sicurezza
5	" "	Torze di sicurezza
931/1+4	" "	Emissioni provenienti da strumentazione analitica (gas cromatografi)
1075/1+15	" "	Emissione da apparecchiature durante i transitori di avvio e fermata
928	CR 20/23	Sfiato serbatoio
929	CR 20/23	Sfiato serbatoio
938	" "	Sfiato emergenza tenute compressore di riciclo idrogeno
939	" "	Sfiato emergenza eiettori colonna di concentrazione DMSO

Tabella 2

Punti di emissione autorizzati

Reparto	Sigla camino	Altezza (m)	Area (m ²)	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
CR 1/3	1	120	19,635	NO _x	105.000
				CO	75.000
				SO _x	3.000
				Polveri	15.000
	2	120	19,635	NO _x	101.500
				CO	72.500
				SO _x	2.900
				Polveri	14.500
	3	80	12,566	NO _x	14.000
				CO	10.000
				SO _x	400
				Polveri	2.000
	722	80	12,566	CO	25.000
				SO _x	12.500
				polveri	1.250
CR 20/23	584	33	0,283	NO _x	700
				CO	500
				SO _x	20
				Polveri	100
	585	33	0,785	NO _x	3.150
				CO	2.250
				SO _x	90
				Polveri	450